

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname

Modifica dell'11 aprile 2011

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del 13 marzo 2006, del 7 aprile 2008, del 3 aprile 2009, del 7 dicembre 2009 e del 16 novembre 2010¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Art. 17 Adeguamenti salariali

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2011 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

11 aprile 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ FF 2006 2805, 2008 2333, 2009 2347 7725, 2010 7569

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

